



MARINA MILITARE

ARSENALE MILITARE MARITTIMO TARANTO

Piazza Ammiraglio Leonardi Cattolica, s.n.c. – 74123 Taranto

E-mail: marinarsen.taranto@marina.difesa.it

E-mail PEC: marinarsen.taranto@postacert.difesa.it

FASC. 4101/20 - FASE 1 (PRESELEZIONE)

CODICE GARA ACQUISTINRETEPA: 2662214

Procedura ristretta ai sensi della direttiva 2009/81/CE e del D. Lgs. 208/2011 per l'affidamento di servizi nei settori della difesa e della sicurezza sopra soglia comunitaria

SERVIZI PER L'AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA DI NAVE SAN GIUSTO

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si riepilogano di seguito, in forma anonima, le richieste di chiarimenti pervenute e le risposte fornite da questa Stazione Appaltante. Il presente documento viene pubblicato a Sistema nella sezione relativa alla documentazione di gara e sul profilo del committente.

DOMANDA N. 1

Riguardo i criteri di aggiudicazione è opportuno conoscere se per il criterio L deve essere valutato quello in tabella sintetica o quello menzionato al para 5.2 nella Relazione Preliminare.

Risposta:

I requisiti premianti tecnico-organizzativi J ed L fanno entrambi riferimento alla possibilità del Concorrente di poter esprimere la capacità di eseguire a regola d'arte i controlli non distruttivi (CND) delle saldature (rispettivamente J = MAGNETOSCOPIA ed L = RADIOGRAFIA) Il Para 5.2, "coefficiente Li" è volto ad esplicitare le modalità di offerta del requisito "L" e, facendo riferimento a capacità tecniche non pertinenti ai CND, mostra un palese errore materiale. Per quanto sopra, si chiede di ritenere NULLO quanto riferito al Para 5.2, "coefficiente Li", del disciplinare di gara, riferendosi alle eseguenti modalità operative:
Coefficiente Li: coefficiente che può assumere esclusivamente valore pari a "zero" ovvero "uno".
L'assegnazione del valore avverrà, come segue: Li = 1 se l'operatore economico dichiara la propria capacità di impiego di operatori (almeno uno) addetti alla esecuzione di controlli non distruttivi (NDT) tipo RADIOGRAFICI (RT) sulle saldature eseguite dal Concorrente, come procedura interna per verificare la

bontà delle stesse. $L_i = 0$ se l'operatore economico non dichiara la detta capacità NDT-RT. Per dichiarare la capacità relativa al coefficiente L_i , il Concorrente dovrà allegare nella offerta tecnico-organizzativa un elenco degli attestati di qualifica degli operatori NDT dipendenti e le copie conformi agli originali dei patentini. Gli operatori (NDT) dovranno essere qualificati ai sensi della norma UNI EN ISO 9712 (UNI EN 473:2008) e muniti di patentino di livello almeno pari al secondo (level II) certificati da Organismo Notificatore. I patentini dovranno essere posseduti dal personale dipendente della ditta o consorzio / A.T.I. / R.T.I. Il Concorrente che intende offrire la capacità relativa al coefficiente L_i si impegna ad assicurare tale capacità durante tutta la durata contrattuale.

DOMANDA N. 2

Si richiedono delucidazioni in merito alla procedura di preselezione. Mi sembra di aver capito infatti che, in base alla domanda di partecipazione, l'amministrazione sceglierà le imprese da invitare per la effettiva partecipazione.

Risposta:

Trattasi di procedura ristretta che trova i suoi dettami normativi nel D. Lgs 208/2011 e nel D. Lgs 50/2016.

Come dettagliato nel disciplinare di gara, la procedura di preselezione viene svolta ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 208/2001. I candidati che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti al para 4 della relazione preliminare, che in questa fase vengono valutati, vengono successivamente invitati a presentare offerta. Sempre come dettagliato nel disciplinare di gara, è infatti previsto che in questa fase l'operatore economico presenti assieme alla domanda di partecipazione tutta la documentazione comprovante il possesso dei sopra citati requisiti, da caricare a sistema nella sezione "Documentazione relativa ai requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali".

DOMANDA N. 3

In riferimento ai documenti di gara relativi al Fasc. 4101/20 rileviamo che le prestazioni di servizi da appaltare sono di natura eterogenea (carpenteria, congegneria, ecc.); poiché non vi è espressa indicazione della prestazione da ritenersi principale si chiede se è ammessa la partecipazione di soli raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale od è ammessa anche la partecipazione di raggruppamenti di tipo verticale? Nel caso di accettazione di raggruppamenti di tipo verticale si chiede voler indicare in maniera univoca la categoria principale.

Risposta:

Nel disciplinare di gara in questione non è stata indicata un'attività principale ed una secondaria. Di conseguenza non essendo possibile concorrere alla gara in RTI verticale ma solo orizzontale, si applicherà la disciplina prevista per quest'ultimo. La legge condiziona la partecipazione alla gara nella forma di RTI verticale alla circostanza che il bando suddivida le prestazioni in principali e secondarie e, in assenza di tale qualificazione, è possibile concorrere solo in RTI orizzontale (IAC Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6032). Qualora l'offerente sia un raggruppamento di soggetti o un consorzio ordinario, i requisiti di cui ai punti 4.2 e 4.3 della Relazione Preliminare (capacità economica finanziaria e capacità tecnica e professionale), devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento. Fermo restando che deve esservi proporzionalità tra la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale possedute dal singolo partecipante e le attività che andrà a svolgere. In particolare dal combinato disposto degli articoli 83, comma 2 e 216, comma 14, del Dlgs 50/2016, trova ancora applicazione la regola della composizione percentuale dei raggruppamenti temporanei di imprese prevista dall'articolo 92, del DPR n. 207/2010 ed in

particolare “per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento”(comma 2).Inoltre, come stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 374 del 27 gennaio 2015, “in un’ATI orizzontale, o mista con sub-raggruppamenti orizzontali, ciò che rileva è il possesso dei requisiti di qualificazione in percentuale non inferiore ad una soglia minima, senza che a tale soglia debba necessariamente corrispondere l’entità delle quote di partecipazione al raggruppamento, per converso rientrando nella piena disponibilità degli associati”. E’ sufficiente, dunque, che siano garantite affidabilità e responsabilità degli operatori, attraverso la qualificazione: per il resto l’assetto interno resta libero e modulabile. Nel caso specifico, questa stazione appaltante ritiene di dover applicare le soglie minime stabilite dall’Art. 92, comma 2 del DPR 207/2010.

DOMANDA N. 4

Con la presente siamo a segnalare le anomalie presenti sulla Relazione Preliminare di cui alla gara F.4101/20, di seguito meglio specificate: - CRITERIO C: non è presente nelle formule del par. 5.1 né nel Par. 5.2; - CRITERIO D: nel par. 5.2 sono esplicitati sia il Coefficiente D1 (valore max da offrire 12 mesi) che il D2 (valore max da offrire 18 mesi); la formula presente è la stessa; è un refuso oppure è un doppione? - CRITERIO H: nella definizione del criterio è prevista l'indicazione di saldatori muniti di patentino e qualificati ai sensi della normativa EN ISO 9006; vogliate verificare quest'ultima qualifica in quanto ci risulta non esistente; ovvero dovrebbe essere ai sensi della normativa EN ISO 9606; - CRITERIO H: non è presente nelle formule del par. 5.1 né nel Par. 5.2; - CRITERIO S: non è presente nelle formule del par. 5.1 né nel Par. 5.2; - PUNTO 6.1.3 - Modalità di pagamento per il Lotto 7: al secondo punto è richiesta la presentazione di idonea garanzia di importo pari al 10% del Lotto 10; è un refuso?

Risposta:

Si veda COMUNICATO del 18/12/2020 ore 12:17 pubblicato nella sezione comunicazioni del Sistema (“Relazione preliminare e determina a contrarre – Errata corrige n. 1”).

DOMANDA N. 5

Al punto 3 del paragrafo 4.3.5 della Relazione Preliminare viene richiesta la dimostrazione dell'iscrizione al Registro FGAS di cui al Regolamento CE 304/2008. Ci risulta, però, che per il campo di attività "rinnovamento di impianti di condizionamento e condotte dell'aria" il Regolamento sia CE 303/2008. Trattasi di refuso? Chiediamo di verificare l'esattezza di quanto richiesto, dandone successiva comunicazione.

Risposta:

E’ richiesta la dimostrazione dell'iscrizione al Registro FGAS di cui al Regolamento CE 303/2008 “che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento dell’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra”.

DOMANDA N. 6

Essendo l'appalto in oggetto un appalto di servizi, ed essendo prevista, tra le diverse forme di partecipazione ammesse, anche quella in ATI o RTI, si richiede a codesta S.A. di voler chiarire: 1) se sia consentito partecipare in forma di RTI di tipo verticale e, se sì, quali siano i servizi principali e secondari; 2) in caso di partecipazione solo in forma di RTI orizzontale, se i requisiti minimi debbano essere posseduti dalla mandataria e dalla mandante per tutti i campi di attività e le categorie merceologiche o solo per quelle che saranno oggetto di esecuzione; 3) se sia, pertanto, possibile che, ad es. una mandante esegua solo attività di congegnatoria generale, avendo maturato un fatturato specifico solo in detto campo.

Risposta:

Si veda COMUNICATO del 15/12/2020 ore 14:44 pubblicato nella sezione comunicazioni del Sistema ("Chiarimento su forma di partecipazione in R.T.I. orizzontale/verticale").

DOMANDA N. 7

A maggior chiarimento della Vostra comunicazione del 15/12/2020 ore 14.44, vogliate approfondire la questione della partecipazione a gara da parte di RTI di tipo orizzontale. Quando la Stazione Appaltante riporta: "Qualora l'offerente sia un raggruppamento di soggetti [...], i requisiti [...] devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento", significa specificatamente che tutte le imprese del RTI devono garantire, in base alla propria specializzazione, che le attività vengano complessivamente eseguite, "fermo restando la proporzionalità tra capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e le attività che ciascuna andrà a svolgere" o, per contro, che tutte le imprese devono essere in possesso della medesima specializzazione? Più in dettaglio, è sufficiente che la mandataria ricopra una sola categoria di lavorazione, tra quelle previste dal bando, nella misura minima del 40% del requisito economico-finanziario e tecnico organizzativo richiesto dal bando e le mandanti, allo stesso modo, eseguano le lavorazioni ricadenti nelle proprie categorie di specializzazione nella misura minima del 10%?

Risposta:

Si veda COMUNICATO del 17/12/2020 ore 12:27 pubblicato nella sezione comunicazioni del Sistema ("Ulteriore chiarimento su forma di partecipazione in R.T.I. orizzontale/verticale").

DOMANDA N. 8

Nella documentazione di gara, l'allegato riguardante le istruzioni sulla compilazione delle autocertificazioni antimafia cita un modello da utilizzare ma carente nei documenti di corredo del bando. Si richiede copia di tale modello.

Risposta:

L'acquisizione della pertinente documentazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 è un passaggio finale della procedura di gara, che riguarda esclusivamente l'aggiudicatario dell'appalto e non tutte le imprese concorrenti. La compilazione delle autocertificazioni da parte dell'impresa aggiudicataria secondo il previsto modello, finalizzata all'acquisizione della documentazione antimafia, verrà pertanto richiesta esclusivamente e puntualmente all'aggiudicatario quale passaggio necessario per addivenire alla stipula del contratto di appalto e non rientra pertanto tra i documenti da caricare a Sistema né nella fase 1 né nella fase 2 della gara. Ad ogni buon fine, si allega il modello in parola.

DOMANDA N. 9

Si richiede la possibilità di dimostrare l'incarico una Società iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali con il possesso dei requisiti richiesti al para 4.3.3 della Relazione Preliminare anziché subappaltare o realizzare una convenzione apposita.

Risposta:

Si conferma quanto scritto nel para 4.3.3 della relazione preliminare: il Concorrente dovrà dimostrare di essere iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e di possedere i requisiti richiesti o, in alternativa, di comunicare il nominativo della Ditta iscritta a predetto Albo ed in possesso di idonei mezzi cui intende subappaltare la gestione delle attività di smaltimento. Qualora già in possesso di una convenzione/contratto il concorrente dovrà fornire copia all'atto della presentazione della domanda di partecipazione a gara.

DOMANDA N. 10

La Relazione Preliminare non spiega come viene fatta la valutazione relativamente al criterio H, pertanto non è definito come viene attribuito il coefficiente pari a 1 e quindi il peso ponderale pari a 5.

Risposta:

Si veda COMUNICATO del 18/12/2020 ore 12:17 pubblicato nella sezione comunicazioni del Sistema ("Relazione preliminare e determina a contrarre – Errata corrige n. 1").

DOMANDA N. 11

Nella Relazione Preliminare al para 4.3.5 viene citato il possesso della Certificazione FGAS per il campo di attività CE 304/2008 (impianti antincendio) ma viene richiesto per gli impianti di condizionamento (CE 305/2008). Inoltre vogliate chiarire se le "condotte dell'aria" essendo componenti che non contengono gas fluorurati, devono rispondere alla CE 305/2008.

Risposta:

Il possesso della Certificazione FGAS (citato nella Relazione Preliminare al para 4.3.5) è da intendersi in generale per il campo di attività relativo al rinnovamento dell'impianto di condizionamento e delle condotte dell'aria. Nel particolare si può fare riferimento:- al campo di attività CE 304/2008 (impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra);- e/o al campo di attività CE 303/2008 (apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra). Il possesso della Certificazione FGAS (citato nella Relazione Preliminare al para 4.3.5) NON è sicuramente da intendersi per il campo di attività CE 305/2008 (inerente il recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione) che non risulta essere relativo agli impianti di condizionamento. Inoltre, il Concorrente che intende eseguire, nel loro complesso, le lavorazioni richieste al lotto 3 "rinnovamento dell'impianto di condizionamento e delle condotte dell'aria" deve dimostrare, come richiesto nella Relazione Preliminare, "all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, l'iscrizione dell'impresa al Registro telematico nazionale FGAS delle persone e delle imprese certificate, istituito ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. nr. 43 del 27 gennaio 2012 "Regolamento recante attuazione del regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra"; l'impresa dovrà essere iscritta nella Sezione C – "Sezione delle Persone e delle Imprese certificate" – del Registro stesso per il campo di attività relativo al rinnovamento dell'impianto di condizionamento e delle condotte dell'aria".